



Comunità Montana di Valle Camonica

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’APPALTO INTEGRATO AVENTE AD OGGETTO “PROGETTAZIONE
ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DELLA NUOVA TELECABINA DI
ARROCCAMENTO MONTE ALTISSIMO IN SOSTITUZIONE DI IMPIANTI
ESISTENTI” NEI COMUNI DI ANGOLO TERME, BORNO, DARFO BOARIO
TERME E PIANCOGNO (PROV. BRESCIA)**

ENTE CAPOFILA



Comune di Borno

Procedura aperta di rilievo comunitario ai sensi degli articoli 14, 44, 71, 107 comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.

Criterio di selezione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 108 comma 2 lett. e) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.

CUP: G11C22000050003

CIG B9C2931A78

CODICE NUTS: ITC47

Gara telematica sulla piattaforma di e-procurement SINTEL

ID 212092903

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e di strumenti telematici.

La Comunità Montana di Valle Camonica nell’esercizio delle funzioni di stazione appaltante, utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, ai sensi della L.R. 33/2007 e successive modificazioni e integrazioni al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo Internet: www.ariaspa.it.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda in particolare alle “**Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel**” e “**Partecipazione alle gare**”, presenti nella sezione “Libreria documentale” di Sintel, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale Innovazione e Acquisti www.ariaspa.it nella sezione Help&Faq: “**Guide e Manuali**” e “**Domande Frequenti degli Operatori Economici**”.

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA SPA scrivendo all'indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

TABELLA RIEPILOGATIVA	4
PREMESSE	6
1. PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARIA SPA	6
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	6
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	7
1.3 IDENTIFICAZIONE	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	8
2.1 Documenti di gara	8
2.2 Chiarimenti	8
2.3 Comunicazioni	8
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	9
3.1 DURATA	12
3.2 Revisione prezzi	12
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	12
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	12
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	13
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	14
6.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE	15
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA, TECNICA E PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE LAVORI	15
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	16
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETISTI, GEIE	17
6.5 Indicazioni SUI REQUISITI SPECIALI NEI consorzi di cooperative, CONSORZI DI IMPRESE artigiane, consorzi stabili	17
7. AVVALIMENTO	18
8. SUBAPPALTO	19
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	19
10. GARANZIA PROVVISORIA	19
11. SOPRALLUOGO	21
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	22
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	22
13.1 Regole per la presentazione dell'offerta	22
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	24
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	24
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	25
15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO	

PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14.....	25
15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE	26
15.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO	26
15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	27
15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	27
16. OFFERTA TECNICA.....	29
17. OFFERTA ECONOMICA	29
ALLEGATI ALL'OFFERTA ECONOMICA	30
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	31
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	31
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	36
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	37
18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI	38
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	38
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	38
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	39
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	39
23. VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE.	40
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	40
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	42
26. CODICE DI COMPORTAMENTO	42
27. ACCESSO AGLI ATTI.....	42
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	43
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	43

Nota

Il presente disciplinare di gara è stato redatto secondo il Bando-tipo n.1/2023 approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 309 del 27/06/2023.

DEFINIZIONI E ACRONIMI

Ai fini del presente disciplinare si intende per:

“Codice”, il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

“Stazione Appaltante”, la Comunità Montana di Valle Camonica;

“ANAC”, l'Autorità Nazionale Anticorruzione”.

“Amministrazione aggiudicatrice” il Comune di Borno

TABELLA RIEPILOGATIVA

Stazione appaltante	COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA Piazza F. Tassara n. 3, 25043 BRENO (BS) CF - P.IVA 01766100984 Pec: protocollo@pec.cmvallecamonica.bs.it Sito internet www.cmvallecamonica.bs.it
Amministrazione aggiudicatrice	COMUNE DI BORNO Piazza Giovanni Paolo II n. 1 – 25042 BORNO (BS) CF 00701670176 - P.IVA 00575440987 Pec: protocollo@pec.comune.borno.bs.it Sito internet https://www.comune.borno.bs.it/
Tipologia della procedura	Procedura aperta ai sensi degli articoli 14, 44, 71, 107, comma 3 del Codice
CPV	45234210-1 - Sistemi di trasporto a fune con cabine (lavori) 71300000-1 - Servizi di ingegneria (progettazione)
Oggetto della procedura di gara	PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E REALIZZAZIONE DELLA NUOVA TELECABINA DI ARROCCAMENTO MONTE ALTISSIMO IN SOSTITUZIONE DI IMPIANTI ESISTENTI” NEI COMUNI DI ANGOLO TERME, BORNO, DARFO BOARIO TERME E PIANCOGNO (PROV. BRESCIA)
Codice CIG	B9C2931A78
Codice CUI	L00701670176202500012
Categoria prevalente e denominazione (Lavori)	OS 31 - IMPIANTI PER LA MOBILITÀ SOSPESA
Categorie scorporabili	Vedasi § 3
Validazione del progetto (art 42 comma 4)	Verbale del 26.11.2025
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	Ore 12:00 del 05 Febbraio 2026
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	I quesiti potranno essere inoltrati a decorrere dal 7 gennaio 2026 e fino alle ore 12:00 del 28 gennaio 2026.
Criterio di aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 2 lett. e) del Codice
Valore totale della procedura	Il valore totale stimato dell'Appalto Integrato è pari a euro 17.302.328,71 al netto dell'iva, di cui: a) Euro 16.890.059,87 soggetti a ribasso, per lavori; b) Euro 205.313,30 non soggetti a ribasso, per oneri della sicurezza relativi ai lavori; c) Euro 206.955,54 per progettazione esecutiva, di cui Euro 72.434,44 soggetti a ribasso (pari al 35% dell'importo totale), ed Euro 134.521,10 non soggetti a ribasso (pari al 65% dell'importo totale);
Termine esecuzione progettazione esecutiva e lavori	I tempi utili previsti sono i seguenti: - 60 giorni naturali e consecutivi per la redazione del PE e del PSC; - 255 giorni naturali e consecutivi per i lavori.
Luogo di esecuzione del contratto	Comprensorio turistico di Borno-Monte Altissimo, nei comuni di Angolo Terme, Borno, Darfo Boario Terme e Piancogno (Provincia di Brescia)
Responsabile Unico del Progetto ai sensi	Arch. Francesco Nicolini – Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di

dell'art. 15 del Codice	Borno
Rup della Stazione appaltante ai sensi dell'art. 15 comma 9 del Codice (*)	Gianluca Guizzardi – Responsabile del Servizio Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana di Valle Camonica (C.M.V.C.)
Determina approvazione bando/disciplinare	n. del
(*) si precisa che ai soli fini del compimento delle operazioni sul sistema SINTEL, il RUP configurato e visualizzato nella piattaforma è il RUP della Stazione appaltante ai sensi dell'art. 15 comma 9 del Codice.	

PREMESSE

Con decisione a contrarre n. 357 del 28.11.2025, il Comune di Borno ha deciso di avviare la procedura per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione (appalto integrato) dei lavori denominati "REALIZZAZIONE DELLA NUOVA TELECABINA DI ARROCCAMENTO MONTE ALTISSIMO IN SOSTITUZIONE DI IMPIANTI ESISTENTI", demandando alla Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana di Valle Camonica l'espletamento della relativa procedura.

Ai sensi dell'art. 25 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema di e-procurement della Regione Lombardia denominato SINTEL accessibile dall'indirizzo <http://www.aria.regione.lombardia.it>.

Le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione delle offerte, di verifica e valutazione delle stesse nonché di aggiudicazione definitiva, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell'art. 88 del Codice, tutto come meglio dettagliato all'interno del presente documento verranno gestite tramite la Piattaforma Sintel.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 108 comma 10, del Codice;
- di non procedere all'aggiudicazione qualora accerti che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro, in conformità a quanto previsto dall'art. 107 del Codice;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi degli artt. 107 e 108 del Codice;
- di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto, come previsto dall'art. 108, comma 10 o qualora nessuna offerta risulti ammissibile ai sensi dell'art. 70 comma 4 del Codice;
- di sospendere, annullare, revocare, re-indire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
- di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARIA SPA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice-civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- utilizzo della piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare a quanto previsto nel documento denominato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL", pubblicato al seguente [LINK](#);
- in caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nelle "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL" al presente [LINK](#); che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del disciplinare alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regolamento di utilizzo della Piattaforma", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Disciplinare di gara;
2. DGUE e DGUE Request;
3. Modello di domanda di partecipazione
4. Dichiarazione integrativa progettisti;
5. Modello offerta economica;
6. Patto di integrità della Comunità Montana di Valle Camonica;
7. Prospetto di calcolo corrispettivi per la progettazione esecutiva;
8. Elaborati Progetto di fattibilità tecnico economica;

Gli elaborati tecnici sono disponibili all'indirizzo:

<https://drive.google.com/drive/folders/1wc6Qt15U3tPpupkgltFxYHYIXjFuSfpb?usp=sharing>

Si consiglia di copiare l'url nella banda degli indirizzi del browser

9. Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel consultabili al link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della Comunità Montana di Valle Camonica, nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara”, al seguente link: <https://www.cmvallecamonica.bs.it/> e sulla piattaforma Sintel, al seguente link: www.ariaspa.it.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile richiedere chiarimenti in merito alla presente procedura esclusivamente mediante quesiti formulati per iscritto, da trasmettere in via telematica attraverso la funzione “Comunicazioni procedura”, disponibile nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara sulla piattaforma SINTEL di ARIA Lombardia, previa registrazione alla medesima Piattaforma.

I quesiti potranno essere inoltrati a decorrere dal 7 gennaio 2026 e fino alle ore 12:00 del 28 gennaio 2026.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte ai quesiti pervenuti entro il termine sopra indicato sono fornite in formato elettronico almeno sei (6) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione, in forma anonima, delle richieste e delle relative risposte sulla piattaforma SINTEL. I concorrenti sono pertanto invitati a consultare con regolarità la suddetta sezione della Piattaforma.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non saranno prese in considerazione né riceveranno risposta le richieste di chiarimenti presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate e al di fuori dell’arco temporale previsto.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Stazione appaltante e gli operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale Sintel e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli

6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La procedura ha per oggetto l'affidamento della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova telecabina di arroccamento Monte Altissimo in sostituzione di impianti esistenti, come dettagliatamente descritti negli elaborati progettuali.

Ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del Codice, l'appalto è costituito da un unico lotto, in quanto trattasi di un unico impianto non suddivisibile in lotti funzionali che consentirà l'arroccamento, senza soluzione di continuità, tra la stazione di partenza, sita a Borno, in località Ogne, e la cima del Monte Altissimo, collocata in comune di Angolo Terme;

Il valore complessivo dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 per le prestazioni oggetto del presente affidamento (progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza ed esecuzione lavori), ammonta ad Euro 17.302.328,71 (al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA), così ripartito:

Lavori a base d'asta	Euro 16.890.059,87 (soggetti a ribasso)
Oneri per la sicurezza lavori	Euro 205.313,30 (non soggetti a ribasso)
Corrispettivo per progettazione esecutiva	Euro 206.955,54 di cui: - Euro 72.434,44 soggetti a ribasso (pari al 35% dell'importo totale); - Euro 134.521,10 non soggetti a ribasso (pari al 65% dell'importo totale);
Totale complessivo	Euro 17.302.328,71

Il corrispettivo dell'appalto è determinato **a corpo**.

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

n.	Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo in euro al netto dell'IVA di legge	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si oppure no) *
1	IMPIANTI PER LA MOBILITÀ SOSPESA	OS 31	VII	SI	14.390.040,04	PREVALENTE	SI (NEI LIMITI DI CUI ALLA SUCCESSIVA NOTA N. 1)
2	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	OG 1	IV	SI	2.500.019,83	SCORPORABILE	SI

	totale	16.890.059,87	
--	--------	---------------	--

* Si rammenta in particolare quanto segue:

- 1) **Ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente (OS 31) e dei contratti ad alta intensità di manodopera;**
- 2) **I requisiti delle categorie scorporabili oggetto di subappalto e non posseduti dal concorrente, devono da questo essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, ai sensi dell'articolo 30, comma 1 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 "Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente".**

L'importo degli oneri della sicurezza è pari ad Euro 205.313,30.

L'importo dei lavori a base di gara comprende i **costi della manodopera** che la stazione appaltante ha stimato pari ad **Euro 3.584.691,07**.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali e contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è applicato all'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

Nel caso in cui l'Operatore Economico indichi nell'offerta economica un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dalla Stazione appaltante, avvalendosi della possibilità riconosciuta dall'art. 41 comma 14 del Codice, dovrà fornire adeguata giustificazione e dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo derivi da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, del Codice al personale impiegato nei lavori oggetto dell'appalto e nei subappalti da autorizzarsi dovrà essere applicato il CCNL metalmeccanico per le parti funiviarie e quello collettivo edile per le opere civili. E' consentita l'applicazione di diversi contratti collettivi, purché garantiscano ai dipendenti i medesimi livelli di tutela economica e normativa di quelli indicati dalla Stazione appaltante; in tale eventualità, gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all'art. 11, comma 4 del Codice Appalti contestualmente all'offerta e si applica quanto previsto nell'Allegato I.01 del Codice medesimo.

C011 CCNL per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti (PER LE PARTI FUNIVIARIE);

F012 CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (PER LE OPERE EDILI)

Si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali con organizzazioni datoriali diverse in base alla dimensione o alla natura giuridica delle imprese, a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dal Comune (art. 11, comma 3, del D.Lgs. 36/2023).

Il differente contratto eventualmente applicato va indicato dal concorrente nella Dichiarazione di partecipazione.

CLASSIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ATTINENTE I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi dell'Allegato I.13 al Codice "Determinazione dei parametri per la progettazione" e del D.M. 17 giugno 2016. Per il dettaglio del calcolo del corrispettivo di rinvia al documento "Determinazione dei corrispettivi", allegato e parte integrante e sostanziale della Documentazione di gara. L'importo, definito nella seguente tabella, è al netto di IVA ed oneri previdenziali e assistenziali:

FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi
--------------------	---------------

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016)	€. 206.955,54
di cui Spese S = 14,94%	€. 26.900,26
Totale Corrispettivi posto a base di gara	€. 206.955,54

Ai sensi dell'articolo 41, comma 15-bis, del codice dei contratti di cui al d.lgs n. 36 del 2023, come novellato dal d.lgs n. 209 del 2024, l'importo individuato a base di gara di **Euro 206.955,54** al netto di IVA e oneri previdenziali ed è costituito come segue:

- per il **65 per cento** dell'importo determinato (**pari a Euro 134.521,10**), l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un **prezzo fisso**, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5, del codice;
- il restante **35 per cento** dell'importo posto a base di gara (**pari a Euro 72.434,44**) è **assoggettato a ribasso** in sede di presentazione delle offerte

Costo della manodopera o costo del lavoro o del personale impiegato nel servizio di progettazione esecutiva.

1. Trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell'articolo 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, la Stazione appaltante non è tenuta a individuare i costi della manodopera né gli oneri per la sicurezza da interferenze.
2. Conseguentemente, non si applicano le previsioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del Codice dei contratti: non è richiesta l'indicazione del CCNL di riferimento, né l'indicazione da parte degli Offerenti dei costi della manodopera e degli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. Ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023, per i servizi di natura intellettuale non è richiesta l'indicazione separata dei costi della manodopera né degli oneri di sicurezza da interferenze.

La prestazione principale è quella relativa alla categoria V.03. Infrastrutture per la mobilità - viabilità speciale. - Id opere: V.03. Le ulteriori prestazioni sono classificabili nelle seguenti categorie di opere: S.05, IA.01, IA.04, P.01

Tabella 3 – Categorie, identificazione dell'opera e relativi importi

Categoria d'opera	Codice	Descrizione	Grado di complessità	Importo stimato delle opere
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	V.03	Viabilità speciale	0,75	€. 14.053.267,21
STRUTTURE	S.05	Strutture speciali	1,05	€. 2.454.523,82
IMPIANTI	IA.01	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	0,75	€. 15.482,89
IMPIANTI	IA.04	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni – Singole apparecchiature per laboratory e impianti pilota	1,30	€. 336.772,83
PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	P.01	Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica	0,85	30.013,12
Importo totale dell'opera				€. 16.890.059,87

L'appalto è finanziato come segue:

- una quota complessiva di 3.225.000,00 euro, ripartita secondo quanto previsto dall'art. 4 del Patto territoriale, garantita dal Comune di Borno e dalla Comunità Montana Valle Camonica;
- una quota complessiva di 3.677.308,34 euro garantita da Regione Lombardia tramite il trasferimento delle risorse di cui all'art. 20, commi 10 e 11, della legge regionale 8 aprile 2020 n. 5 (annualità 2023) e di cui all'art. 53-bis, comma 5 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26 (annualità 2011-2019), secondo le modalità di cui alla d.g.r. 3655/2024;
- un cofinanziamento dell'importo complessivo di 16.707.691,66 euro, garantito da Regione Lombardia, secondo le modalità previste dall'art. 8 del Patto territoriale di cui:
 - 4.750.000,00 euro a valere sul capitolo di spesa 6.01.203.15158 "Contributi statali per investimenti finalizzati alla realizzazione di infrastrutture sportive olimpiche – amministrazioni locali";

- 9.800.000,00 euro a valere sul capitolo di spesa 9.07.203.14481 “Finanziamento dei patti territoriali previsti dalla lr 40/2017 “Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dei territori montani interessati da impianti di risalita e dalle infrastrutture connesse e funzionali al relativo sostegno” – fondo ripresa economica”;
- 2.157.691,66 euro a valere sul capitolo di spesa 9.07.203.15459 “Trasferimenti dallo Stato per Interventi per la montagna – finanziamento con risorse del fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit)”.

3.1 DURATA

Ai sensi dell’art. 22 del Capitolato speciale di appalto:

Il tempo utile previsto per l'adempimento di quanto richiesto dal presente CSA, quindi sia per il PE che per la realizzazione dei lavori, è fissato in:

- 60 giorni naturali e consecutivi per la redazione del PE e del PSC;
- 255 giorni naturali e consecutivi per i lavori.

3.2 REVISIONE PREZZI

È prevista la revisione dei prezzi contrattuali secondo le modalità previste dall’art. 60 del Codice dei contratti, previa richiesta espressa dell’appaltatore.

Si rimanda all’art. 38 del Capitolato Speciale d’Appalto.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Sono ammesse modifiche al contratto esclusivamente nei limiti di cui all’articolo 120 del Codice dei contratti.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Alla presente procedura possono partecipare gli operatori economici indicati dall’articolo 65 del Codice.

Per l’espletamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 66 del Codice, come nello stesso individuati.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dai successivi paragrafi del presente Disciplinare di Gara.

Ai sensi dell’art. 44 del Codice, trattandosi di appalto integrato, l’operatore economico concorrente deve possedere i requisiti prescritti per i progettisti ed i coordinatori per la sicurezza, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.

Ai sensi della suddetta disposizione, **il termine “avvalersi” deve essere inteso in senso generico ossia come “semplice indicazione” in sede di offerta dei professionisti incaricati della progettazione fatti salvi il possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 6.** Tale termine non deve essere confuso con l’istituto dell’avvalimento disciplinato dall’art. 104 del D.Lgs. 36/2023.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65 e 66 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a ragione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni lavorativi, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti, sia con riferimento agli operatori economici sia con riferimento ai professionisti indicati per la progettazione, devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito FVOE).

La Stazione Appaltante, inoltre, fino alla piena operatività del predetto sistema, ai fini della dimostrazione di tutti i requisiti previsti nei commi seguenti, si riserva di richiedere agli operatori economici attraverso l'area messaggistica della Piattaforma Telematica o a mezzo posta elettronica certificata (PEC), i documenti a comprova delle dichiarazioni rese, sia in fase di presentazione dell'offerta, sia in fase di comprova degli stessi.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice e 66, comma 1, lett. g), del Codice, i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

A dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale gli operatori economici e i progettisti indicati compileranno il modello DGUE reso disponibile in Piattaforma.

Self-cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self-cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici sono altresì esclusi dalla gara nel caso di presenza di elementi relativi all'offerta economica nei documenti contenuti nella busta telematica amministrativa.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

PATENTE A PUNTI

Si ricorda che, in base all'art. 27 del decreto legislativo n. 81 del 2008, a decorrere dal 1 ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1, lett. a), del predetto decreto legislativo, sono tenuti al rispetto della normativa relativa alla c.d. patente a crediti (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).

Non sono tenute al possesso della patente di cui all'art. 27 citato, le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023.

Ai sensi di quanto previsto dal predetto art. 27, comma 11, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del medesimo, in mancanza della patente o del documento equivalente o nel caso di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, si applicano una sanzione amministrativa come individuata dal predetto comma 11, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al d.lgs. n. 36 del 2023 per un periodo di sei mesi.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

La Stazione Appaltante, qualora necessario, si riserva, ai fini della dimostrazione di tutti i requisiti previsti nei commi seguenti, di richiedere agli operatori economici - attraverso l'area messaggistica della Piattaforma Telematica o a mezzo posta elettronica certificata indirizzata all'operatore economico - i documenti a comprova delle dichiarazioni rese, sia in fase di presentazione dell'offerta, sia in fase di comprova degli stessi.

6.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- a) *(per gli operatori economici costituiti in forma societaria)* **Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane** per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- b) **Per l'espletamento delle attività di progettazione, il possesso dei requisiti di partecipazione descritti all'allegato II.12, Parte V) del Codice.**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA, TECNICA E PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE LAVORI

- c) Possesso di **attestazione di qualificazione SOA**, regolarmente autorizzata ed in corso di validità, per la categoria prevalente e per l'intero importo dei lavori ovvero per la categoria prevalente e per le categorie scorporabili per i singoli importi, secondo le disposizioni dell'allegato II.12 al Codice, che abilita le imprese ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

n .	Lavorazione	Categoria	Classifica	Prevalente o scorporabile	Importo in euro al netto dell'IVA di legge
1	IMPIANTI PER LA MOBILITÀ SOSPESA	OS 31	VII	Prevalente	14.390.040,04
2	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	OG 1	IV	Scorporabile	2.500.019,83
totale					16.890.059,87

La comprova del requisito è fornita mediante allegazione dell'attestato di qualificazione in corso di validità, rilasciato da società di attestazione (S.O.A.) regolarmente autorizzata.

SOA progettazione e costruzione

Qualora il concorrente sia in possesso di **attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione** dovrà attestare, a pena di esclusione, che la propria struttura tecnica possiede i requisiti stabiliti al successivo punto 6.3, in relazione alla prestazione di progettazione e dichiarare che nei confronti dei progettisti componenti la propria struttura tecnica non sussistono le cause di esclusione indicate dagli artt. 94 e 95 del Codice.

Qualora la struttura tecnica interna non abbia i requisiti richiesti, il concorrente dovrà associare o indicare professionisti adeguatamente qualificati.

Gli operatori economici sprovvisti dell'attestazione SOA per progettazione devono, alternativamente:

- costituirsi in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione;
- affidare la progettazione a soggetti esterni qualificati, singoli o tra loro riuniti, ai sensi dell'art. 66 del Codice, indicando in sede di offerta il nominativo o la ragione sociale, in possesso dei requisiti prescritti per la presente procedura (in tal caso il contratto è stipulato esclusivamente fra la Stazione Appaltante ed il concorrente qualora aggiudicatario, in quanto il progettista indicato non assume la qualifica di concorrente), dichiarando che intende soddisfare il possesso dei requisiti richiesti per la progettazione ricorrendo a tale/i soggetto/i qualificato/i ai sensi dell'art. 66 del Codice.

L'operatore economico che non sia in possesso dei requisiti previsti per la progettazione, laddove si costituisca in raggruppamento temporaneo dovrà presentare offerta quale mandatario di un raggruppamento temporaneo con soggetti che siano in possesso dei requisiti citati, così come individuati dall'art. 66 del Codice.

Il progettista indicato o raggruppato come mandante, costituito in una qualsiasi delle forme di cui all'art. 66 del Codice, deve essere in possesso, oltre che dei requisiti speciali di cui all'art. 100, comma 1, del Codice richiesti dal presente Disciplinare, anche dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. da 94 a 98 del Codice, nonché possedere i requisiti dettati dalla parte V dell'allegato II.12) del Codice.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

- d) **Servizi analoghi:** Aver svolto con buon esito nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara, **servizi di ingegneria e di architettura** relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a UNA volta l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella:

Codice	Categoria	Coeff.	Importo opere
V.03	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	0,75	€. 14.053.267,21
S.05	STRUTTURE	1,05	€. 2.484.536,94 ¹
IA.04	IMPIANTI	1,30	€. 352.255,72 ²

La comprova dei requisiti è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Il concorrente deve specificare il possesso di tali requisiti mediante il modello "Elenco Servizi Analoghi".

1 Al fine di assicurare il rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e massima partecipazione alle procedure di gara, nonché in coerenza con i criteri di classificazione e di determinazione del grado di complessità delle prestazioni di cui al D.M. 17 giugno 2016, le categorie residuali P.01 e IA.01 sono state ricomprese, ai soli fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale, rispettivamente nelle categorie S.05 e IA.04. Tale scelta si fonda sulla funzione "assorbente" riconosciuta alle categorie caratterizzate da un maggiore grado di complessità tecnica, che consente di ritenere idonee, all'interno della medesima categoria funzionale, le esperienze maturate in relazione a opere di complessità almeno pari o superiore rispetto a quelle oggetto dell'affidamento, in conformità all'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016 e alla consolidata prassi interpretativa in materia di servizi di ingegneria e architettura.

2 Si veda nota precedente

Verranno presi in considerazione tutti i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria concernenti lo studio di fattibilità, la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica, del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo, nonché gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati; trattandosi di affidamento della progettazione, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, o di sola progettazione, o di solo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; le prestazioni di direzione lavori, di collaudo statico, collaudo tecnico amministrativo, funzionale, ecc. non possono essere assimilati in alcun modo ad una attività di progettazione e pertanto non verranno considerate ai fini del calcolo dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 8 del DM 17.06.2016 "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera"; pertanto, nell'ambito della categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

I servizi valutabili nell'ambito dei requisiti di partecipazione sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente disciplinare, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei relativi lavori.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETISTI, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h), del Codice devono possedere i requisiti nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di ordine generale.

I requisiti di ordine generale di cui agli articoli da 94 a 98 del Codice devono essere posseduti da tutti i concorrenti, sia con riferimento agli Operatori Economici sia con riferimento ai professionisti indicati per la progettazione.

Requisiti di idoneità professionale.

a) Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane** di cui al **punto 6.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

b) I **requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V del Codice**, di cui al punto **6.1. lett. b)** devono essere posseduti dal raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE, in base alla propria tipologia. Si rammenta che per i raggruppamenti temporanei di professionisti, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

- c) Il requisito di cui al precedente punto 6.2., relativo al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, dev'essere soddisfatto dal raggruppamento/consorzio/GEIE, anche da costituire, nel suo complesso.
- d) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'**iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane** di cui al **punto 6.1** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
- b) **I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V del Codice**, di cui al punto **6.1 lett. b)** devono essere posseduti:
- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 38 del citato allegato.
 - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 34 del citato allegato.

Requisiti di capacità tecnico-professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3.

Ai consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) e all'articolo 66, comma 1, lettera g), del Codice, si applicano le previsioni di cui all'art. 67 del Codice.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e i requisiti di idoneità.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega il contratto di avvalimento, firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni lavorativi, decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera; pertanto le lavorazioni afferenti alla categoria prevalente del presente affidamento, vale a dire OS 31, non possono essere subappaltate oltre il limite del 50%, mentre le lavorazioni afferenti a tutte le categorie scorporabili sono interamente subappaltabili.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del/dei contratto/i collettivo/i nazionale/i e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Si richiamano per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto le condizioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto parte tecnica per l'esecuzione dei lavori.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 106 del Codice, pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad **Euro 346.046,57** a cui si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.

ATTENZIONE

La garanzia provvisoria dovrà essere espressamente intestata al **COMUNE DI BORNO**

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del contraente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto tesoreria del Comune di Borno CODICE IBAN: IT 44 0 05696 54160 000065010X58, avente come causale di versamento l'oggetto della presente procedura di gara e relativo CIG.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. b) e d) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193;
4. avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
 - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti, nel caso in cui la stazione appaltante sia abilitata ad effettuare le verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite ricorso a piattaforme telematiche;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 92, comma 1 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara

Al termine del sopralluogo all'operatore economico verrà rilasciato **l'attestato di avvenuto sopralluogo** che dovrà allegare alla documentazione amministrativa.

Per l'effettuazione del sopralluogo i concorrenti concordano un appuntamento con il personale del Comune di Borno mediante richiesta inviata alla pec protocollo@pec.comune.borno.bs.it .

Alla luce della tipologia delle opere costituenti l'oggetto dell'appalto, l'effettuazione del sopralluogo concerne un'attività strumentale necessaria a consentire alle imprese partecipanti di formulare un'offerta che tenga conto di tutte le caratteristiche, fisiche, tecnologiche, di conservazione ecc. dei luoghi, adempimento quanto mai necessario al fine della formulazione di un'offerta seria, attendibile e consapevole.

Al sopralluogo sono ammessi **il titolare/legale rappresentante, direttore tecnico o un dipendente dell'impresa o altro soggetto munito di apposita procura notarile** dell'operatore economico per conto del quale il sopralluogo è svolto. Il soggetto che esegue il sopralluogo lo potrà fare solo per conto di un'unica impresa.

L'effettuazione del sopralluogo è indispensabile per poter formulare l'offerta e la mancata effettuazione dello stesso comporta l'esclusione dalla gara, in quanto determinante la mancanza di un elemento essenziale dell'offerta stessa. La mancata effettuazione del sopralluogo non è pertanto regolarizzabile o sanabile e non è assoggettata all'applicazione dell'art. 101 del codice.

Al fine di avere certezza che gli operatori economici aspiranti alla presente procedura di gara acquisiscano quegli elementi di conoscenza dello stato dei luoghi necessari ad elaborare un'offerta seria, consapevole ed affidabile, e ciò in ragione della tipologia, del contenuto, della complessità tecnica dell'appalto e della necessità di acquisire preliminarmente contezza delle criticità e/o problematiche legate alla peculiarità dei luoghi oggetto di intervento, è ulteriore elemento a supporto della necessità che il sopralluogo sia svolto da soggetti "qualificati" nell'ambito dell'organizzazione aziendale dell'operatore economico e non sia svilito assumendolo a mero adempimento formale per la partecipazione alla gara

Sostanziato che tale adempimento non è riconducibile ad una mera formalità e/o un adempimento cartolare e che risponde altresì alla necessità che l'operatore economico possa proporre un'offerta seria e consapevole, si ritiene riferire tale onere a soggetti qualificati nell'ambito dell'organizzazione aziendale, dotati del potere di orientare le scelte dell'azienda rispetto ai contenuti dell'offerta e/o comunque che abbiano un ruolo rilevante nella elaborazione della proposta economica da eleggere ad offerta la mancata effettuazione dello stesso comporta l'esclusione dalla gara (Consiglio di Stato Sez. V, 19 febbraio 2018 n. 1037) (..) non può tuttavia sottacersi che la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il sopralluogo ha carattere di adempimento strumentale a garantire anche il puntuale rispetto delle ulteriori prescrizioni imposte dalla legge di gara e che l'obbligo di sopralluogo ha un ruolo sostanziale, e non meramente formale, per consentire ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto. L'obbligo di sopralluogo, strumentale a una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, è infatti funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica.

(Consiglio di Stato, VI, 23 giugno 2016 n. 2800) (..) È stato anche sottolineato che l'obbligo per il concorrente di effettuazione di un sopralluogo è finalizzato proprio ad una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi: tale verifica può, dunque, dirsi funzionale anche alla redazione dell'offerta, onde incombe sull'impresa l'onere di effettuare tale sopralluogo con la dovuta diligenza, in modo da poter modulare la propria offerta sulle concrete caratteristiche dei locali.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti**, GEIE, **aggregazione di retisti**, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico/dipendente di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico/dipendente **di ciascun operatore economico costituente il futuro raggruppamento o consorzio.**

In caso di **consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice** il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **Euro 220.00** secondo le modalità di cui alla **delibera Anac 598 del 30.12.2024** pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma Sintel. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Le offerte devono pervenire **entro le ore 12:00 del giorno 05 Febbraio 2026, a pena di irricevibilità.** La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta, fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima descritta nel documento "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel" per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente files come descritto nel documento "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel".

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'operatore economico registrato a SINTEL accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- una busta telematica amministrativa;
- una busta telematica tecnica;
- una busta telematica economica.

La redazione dell'offerta deve avvenire seguendo la procedura guidata di SINTEL.

N.B. Come precisato nel documento “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL” (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SINTEL non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione appaltante.

Si precisa che l'offerta viene inviata solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi dal 15 al 17) componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia Offerta” in Sintel per verificare i contenuti richiesti e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia Offerta”, al fine di accertarsi che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana

I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione possono essere presentati senza bisogno di traduzione se redatti in inglese; in tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Il DGUE, la domanda di partecipazione potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.ariaspa.it> sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia “Dettaglio” della presente procedura, funzionalità “Documentazione di gara”.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, **sono sanabili**, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo **può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta**;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria **non è sanabile**, in quanto causa di nullità del contratto medesimo;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria **è sanabile**;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta **è sanabile**, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore economico intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente Disciplinare, **non è sanabile**;

Ai fini del soccorso istruttorio, la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel **primo step** del percorso guidato "Invia Offerta" della Piattaforma Sintel, l'operatore economico utilizza gli appositi campi per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. Domanda di partecipazione;
2. DGUE (formato pdf) oppure DGUE Response (formato xml)
3. Dichiarazione integrativa progettisti (eventuale);
4. Garanzia provvisoria; gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta ai sensi dell'art 106 comma 8 segnalano il possesso dei relativi requisiti e lo dichiarano nella Domanda di partecipazione;
5. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

6. Attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato dal Comune;
7. Attestazione SOA;
8. Patto d'integrità sottoscritto digitalmente;
9. Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
10. Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
11. Procura (eventuale);
12. *(per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti)* copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione, integrata con il DGUE e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie di cui ai paragrafi successivi, è redatta secondo il modello reso disponibile nella documentazione di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il Documento di Gara Unico Europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- dal progettista/i indicato/i per la progettazione o rappresentante legale dell'operatore economico a tal fine indicato, per le sole parti di propria competenza.

15.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

1. Qualora l'Operatore Economico concorrente, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 36/2023, non intenda svolgere direttamente le attività professionali di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza ovvero non disponga, nella propria struttura, delle professionalità necessarie per soddisfare i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, egli deve indicare in sede di offerta il/i soggetto/i incaricato/i della progettazione.

In tali casi, il soggetto incaricato è tenuto a presentare, unitamente al DGUE, la **“Dichiarazione integrativa progettisti”**, predisposta secondo il modello allegato alla documentazione di gara, con la quale dichiara il possesso dei requisiti previsti nel disciplinare di gara.

La dichiarazione integrativa è sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal soggetto incaricato che partecipa in forma singola;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lett. g) del Codice dal consorzio medesimo.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione sia dell'apposita sezione della Domanda di partecipazione sia del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. DGUE;
2. domanda di partecipazione;
3. dichiarazione di avvalimento;
4. contratto di avvalimento;
5. Patto d'integrità a firma dell'ausiliaria.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il concorrente allega per ciascuna ausiliaria il contratto di avvalimento **anche** nell'offerta tecnica, mentre i restanti documenti sono inseriti nella documentazione amministrativa.

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle categorie di lavori (e relative percentuali) o delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle categorie di lavori (e relative percentuali) o delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le categorie di lavori (e relative percentuali) o le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle categorie di lavori (e relative percentuali) o delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle categorie di lavori (e relative percentuali) o delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle categorie di lavori (e relative percentuali) o delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le categorie di lavori (e relative percentuali) o le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi stabili

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a. di non partecipare a più di un consorzio stabile;
 - b. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;
 - c. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
(o, in alternativa)
 - d. di partecipare in più di una forma, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
(o, in alternativa)
 - e. di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria al concorrente, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

Per consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;
 - b. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
(o, in alternativa)

- c. di partecipare in più di una forma, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
(o, in alternativa)
- d. di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

16. OFFERTA TECNICA

Al **secondo step** del percorso guidato "Invia Offerta" l'operatore economico inserisce in Piattaforma la documentazione relativa all'offerta tecnica secondo le seguenti modalità.

Tutti i documenti che costituiscono l'offerta devono essere firmati secondo le modalità previste al precedente **punto 15.1**. (es. in caso di RTI/RTP devono essere firmati da tutti i componenti del raggruppamento).

L'offerta deve contenere i seguenti documenti:

- a) a pena di esclusione, la **RELAZIONE TECNICA**, redatta in modo da esprimere compiutamente i contenuti e criteri di cui al successivo paragrafo 18.1. L'elaborato dovrà essere preceduto da un indice in cui dovranno essere utilizzati gli esatti titolo, ordine e numerazione e seguendo la suddivisione in criteri e subcriteri di cui al punto 18.1. L'attento rispetto di questa suddivisione degli argomenti, unito alla capacità di sintesi del concorrente, agevola l'attività valutativa della Commissione giudicatrice; diversamente la Commissione giudicatrice non sarà messa nella condizione di valorizzare appieno il merito della proposta, con rischio di penalizzazione del punteggio da attribuire. Si consiglia inoltre chiarezza espositiva e di contenuti che consenta una facile e agevole lettura da parte della Commissione giudicatrice.
- b) in caso di avalimento premiale, il contratto di avalimento, pena la non attribuzione del relativo punteggio.
- c) in caso di richiesta di oscuramento dell'offerta tecnica una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali;
- d) nel caso in cui il CCNL indicato dal concorrente sia differente rispetto a quello indicato al punto 3, **il concorrente allega una dichiarazione che attesti che il contratto da lui applicato garantisce ai dipendenti le stesse tutele.**

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

AVVISO - SEGRETAZIONE OFFERTA TECNICA

1. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di segretezza si darà accesso a tutta la documentazione.
2. In caso di richiesta di segretezza dell'intera offerta tecnica si procederà a dare accesso integrale all'offerta stessa. Si valuterà la fondatezza delle motivazioni relative alla segretezza in vista della possibile pubblicazione dell'offerta. Le dichiarazioni di segretezza dovranno essere precise e circoscritte.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta Economica deve essere formulata dall'operatore economico mediante l'indicazione del **RIBASSO PERCENTUALE UNICO SULL'IMPORTO A BASE D'ASTA pari ad Euro 16.962.494,31** (al netto degli oneri per la sicurezza e del 65% del valore delle prestazioni per la redazione del progetto esecutivo), costituito da:

- **Euro 16.890.059,87 – Importo a base d'asta per l'esecuzione della componente LAVORI** (al netto di oneri sicurezza non soggetti a ribasso e IVA);
- **Euro 72.434,44 - Importo a base d'asta ribassabile pari al 35% del totale della componente SPESE TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA** (al netto di IVA e oneri previdenziali).

Al **terzo step** del percorso guidato "Invio Offerta", l'operatore economico inserisce negli appositi campi in Piattaforma, **a pena di esclusione**:

1. il **ribasso percentuale unico sull'importo a base d'asta** (facendo attenzione che il valore sia uguale a quello indicato nel "Modello Offerta Economica");
2. la **stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza** sui luoghi di lavoro;
3. la **stima dei costi della manodopera relativamente alla componente LAVORI**. Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo soggetto a ribasso posto a base d'asta.

Verranno prese in considerazione fino a cinque cifre decimali (troncamento).

ALLEGATI ALL'OFFERTA ECONOMICA

Nell'apposito campo "Allegato all'offerta economica", l'operatore economico deve allegare:

il **"MODELLO OFFERTA ECONOMICA", a pena di esclusione.**

L'Offerta Economica dovrà riportare tutti gli elementi indicati nel modello allegato.

Il MODELLO OFFERTA ECONOMICA è disponibile nella sezione "Documentazione di gara" e deve essere sottoscritto, **a pena di esclusione**, con le modalità indicate per la sottoscrizione della documentazione amministrativa di cui al punto 15.1.

Si invita l'operatore economico a prestare molta attenzione nella **digitazione in piattaforma del prezzo complessivo offerto e a verificarne la corrispondenza con quello indicato nel MODELLO OFFERTA ECONOMICA.**

In caso di discordanza tra i valori indicati in cifre e quelli indicate in lettere l'offerta si ritiene valido per quello che risulti più vantaggioso per l'Ente appaltante.

In caso di discordanza tra il prezzo complessivo offerto indicato nel "Modello Offerta Economica" ed il prezzo complessivo offerto indicato nella piattaforma SINTEL verrà ritenuto valido quello indicato nel "Modello Offerta Economica".

Al terzo step del percorso guidato la piattaforma Sintel genera automaticamente il "Documento d'offerta" che l'operatore economico deve scaricare, sottoscrivere digitalmente secondo le modalità indicate nei punti 13 e 15 del presente disciplinare e caricare in piattaforma nell'apposito campo l'upload del "Documento d'offerta".

Si evidenzia che la compilazione di tale documento non rileva ai fini dell'offerta economica, in quanto è da considerare un semplice passaggio procedurale richiesto dalla piattaforma Sintel, mentre l'offerta economica vincolante è contenuta nel "Modello offerta economica".

Al quarto del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, deve cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". Al momento della ricezione dell'offerta Sintel ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'articolo 58 del Codice, inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

ATTENZIONE

VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato "Invia offerta" tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "documento d'offerta".

Si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica).

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2 lett. e) del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80 punti
Offerta economica	20 punti
Totale	100 punti

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica

CRITERI	DESCRIZIONE ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE	Punti D Max	Punti TOT. max
1	<p>CAPACITÀ TECNICA E OPERATIVA DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FUNIVIARI COMPLESSI</p> <p>La valutazione è finalizzata ad accertare la capacità comprovata e <u>integrata</u> del concorrente di realizzare impianti funiviari monofune a collegamento temporaneo dei veicoli alla fune, conformi al Regolamento (UE) 424/2016 o alla direttiva 2000/9/CE. <u>La capacità di progettazione esecutiva è considerata parte integrante e inscindibile del processo realizzativo, ma non è valutata come elemento autonomo.</u></p> <p>L'offerta è valutata sulla base della documentazione che dimostri in maniera oggettiva:</p> <p>Requisito generale di ammissibilità del criterio</p> <p>Il concorrente deve documentare l'esecuzione diretta (progettazione esecutiva <u>se svolta internamente</u>, costruzione, montaggio, messa in servizio e collaudo con esito positivo) di almeno tre impianti funiviari monofune a movimento unidirezionale con cabine chiuse, <u>in esercizio pubblico realizzati negli ultimi dieci anni</u>, tra cui almeno un impianto con stazione intermedia, in paesi appartenenti all'Unione Europea e preferibilmente in Italia in ragione delle differenti specificità normative tecniche e d'esercizio vigenti nell'ambito territoriale nazionale.</p> <p>Gli impianti devono essere stati integralmente realizzati dal concorrente anche come committente principale o general contractor.</p> <p>Per ciascun impianto è obbligatorio indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prestazioni effettivamente svolte; - incidenza percentuale delle attività eseguite; - estremi del collaudo ministeriale; - attestazione di esercizio regolare. <p>In assenza di tali condizioni, il criterio non è valutabile.</p>		30
	Sub-criteri di valutazione		
	<p>1.a Capacità tecnico-realizzativa in relazione al contesto territoriale e ambientale</p> <p>Valutazione della capacità dell'operatore di realizzare impianti funiviari in contesti morfologicamente, geologicamente e ambientalmente complessi, in coerenza con quanto emerso nella Relazione istruttoria VIA, sulla base di:</p>	5	

<ul style="list-style-type: none"> - difficoltà geologiche, altimetriche e morfologiche affrontate; - soluzioni tecniche operative adottate per l'inserimento territoriale e paesaggistico; - tecniche di cantiere in aree sensibili (boschi, crinali, versanti acclivi, aree di elevata naturalità); - gestione reale di problematiche operative quali accessi limitati, cantieri in quota, interventi in condizioni meteo avverse; - misure effettivamente adottate per la tutela ambientale: <ul style="list-style-type: none"> • gestione suolo e vegetazione; • opere di drenaggio e controllo acque; • mitigazioni paesaggistiche; • contenimento rumore; • riduzione dell'impronta di cantiere. <p>Focus operativo: si valuta l'effettività delle soluzioni applicate, non l'elaborazione teorica di concept progettuali.</p>	
<p>1.b Capacità esecutiva in ambito strutturale e architettonico delle stazioni (10/100 punti per almeno 3 impianti realizzati in Italia, o 5/100 punti per almeno 3 impianti realizzati in Unione Europea compresi fra i quali eventuali impianti realizzati in Italia in numero minore di 3; i punteggi non sono cumulabili)</p> <p>Valutazione delle esperienze reali nella realizzazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opere strutturali di stazioni di valle, intermedie e monte; - plinti, fondazioni, elevazioni e strutture portanti; - stazioni con complessità architettonica o distributiva; - integrazione tra opere civili e componenti funiviarie; - soluzioni realizzate per garantire durabilità, sicurezza d'esercizio e manutenibilità. <p>Si valorizzano soluzioni realizzate, collaudate ed in esercizio, non proposte progettuali astratte o interventi ancora in itinere</p>	<p>10</p>
<p>1.c Capacità specifica di realizzazione, montaggio e messa in servizio dell'impianto funiviario (15/100 punti per almeno 3 impianti realizzati in Italia, o 5/100 punti per almeno 3 impianti realizzati in Unione Europea compresi fra i quali eventuali impianti realizzati in Italia in numero minore di 3; i punteggi non sono cumulabili)</p> <p>Elemento centrale del criterio.</p> <p>Valutazione della capacità del concorrente di eseguire l'intero processo realizzativo del sistema funiviario, con riferimento a opere già eseguite: fune portante-traente, rulliere, gruppi di rinvio e motrici veicoli, morse, pinze, sistemi di attacco e sgancio sistemi di controllo, sicurezza, automazione e soccorso prove di funzionamento, collaudo ministeriale, messa in esercizio e storico di funzionamento.</p> <p><u>Costituisce elemento premiante:</u> <u>l'integrazione diretta tra produzione componentistica, montaggio e messa in servizio</u> <u>l'affidabilità dimostrata da impianti in esercizio negli anni successivi al collaudo la capacità di svolgere internamente la progettazione esecutiva impiantistica quale parte del processo realizzativo</u></p>	<p>15</p>
<p>Precisazione sui contenuti e limiti dell'elaborato tecnico a documentazione del Criterio 1</p> <p>Ai fini della valutazione del Criterio 1, il concorrente deve presentare un elaborato tecnico sintetico e verificabile, volto a comprovare la capacità effettiva di realizzare impianti funiviari mono-fune complessi.</p> <p>L'elaborato deve consentire alla Commissione una lettura immediata, basata su dati oggettivi e documenti certificati.</p> <p>1. Struttura dell'elaborato L'elaborato si compone di:</p>	

	<p>1. Relazione sintetica (max 30 pagine, A4, Arial 12). 2. Allegati documentali (grafici, foto, certificazioni).</p> <p>La relazione deve essere organizzata in sezioni numerate, con corrispondenza puntuale agli impianti presentati.</p> <hr/> <p>2. Contenuti minimi della relazione sintetica Per ciascuno dei tre impianti presentati devono essere indicati, in forma schematica e comparabile:</p> <p>2.1 Identificazione dell'impianto</p> <ul style="list-style-type: none"> • localizzazione, anno di realizzazione, normativa applicata • tipologia monofune; presenza di stazione intermedia; dati essenziali (sviluppo, dislivello, portata) <p>2.2 Prestazioni svolte direttamente dal concorrente Tabella obbligatoria con indicazione chiara di: progettazione esecutiva svolta internamente (sì/no)</p> <ul style="list-style-type: none"> • opere civili realizzate • montaggio funiviario • messa in servizio e collaudo • quota percentuale di attività svolte direttamente <p>2.3 Criticità affrontate e soluzioni realizzate Breve descrizione (max 10 righe per impianto) di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • principali vincoli geologici/ambientali • soluzioni costruttive o impiantistiche adottate • elementi che dimostrano l'effettiva capacità integrata di realizzazione <p>2.4 Risultato finale</p> <ul style="list-style-type: none"> - esito del collaudo ministeriale - eventuali dati sintetici sul funzionamento in esercizio <hr/> <p>3. Allegati documentali obbligatori Per ciascun impianto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborati grafici essenziali <ul style="list-style-type: none"> • planimetria generale e profilo linea (formato max A0); • schemi delle stazioni. 2. Documenti amministrativi certificati <ul style="list-style-type: none"> • verbale di collaudo ministeriale; • nulla osta all'esercizio; • certificato di regolare esecuzione. 3. Documentazione fotografica "ex post" <ul style="list-style-type: none"> • immagini delle stazioni, linea e principali opere realizzate. <p>Gli allegati non concorrono al limite delle 30 pagine.</p> <hr/> <p>4. Requisiti formali e leggibilità</p> <ul style="list-style-type: none"> • tutto il materiale è presentato in formato PDF non modificabile; • ogni sezione deve riportare il titolo del relativo criterio, per agevolare la comparazione; • i documenti devono essere ordinati per impianto. <hr/> <p>5. Verificabilità La Commissione valuta esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attività svolte direttamente dal concorrente e documentate; • impianti effettivamente collaudati e in esercizio; • elementi oggettivi, non dichiarazioni generiche o esperienze non comprovate. 	
2	<p>METODOLOGIA DI REALIZZAZIONE, INTEGRAZIONE TECNOLOGICA ED EFFICIENZA DELL'OFFERTA</p> <p>L'offerta è valutata sulla base delle modalità di esecuzione delle prestazioni, delle soluzioni tecniche effettivamente realizzabili con la tecnologia del concorrente e della coerenza con i vincoli tecnici e funzionali risultanti dal PFTE e dalla Relazione Istruttoria di Regione Lombardia al Decreto di esclusione dalla VIA, Procedimenti autorizzativi (art. 38 d.lgs 36/2023, AUA, ecc.). Sono altresì valutati i livelli di coerenza delle metodologie proposte con le misure di mitigazione, salvaguardia e minimizzazione degli impatti ambientali richiamate nella Relazione Istruttoria, in particolare con riferimento alla gestione delle aree naturali, alla riduzione delle superfici di cantiere e alla tutela del suolo e delle acque.</p>	45

<p>La Commissione valuta esclusivamente soluzioni dimostrate come producibili e installabili dal concorrente, coerenti con la propria tecnologia e con gli impianti già realizzati. Le soluzioni proposte devono risultare compatibili con le condizioni e raccomandazioni evidenziate nel procedimento VIA, con particolare riguardo alla sostenibilità delle opere civili, alle modalità di cantierizzazione e alla continuità operativa rispetto agli scenari ambientali descritti nella Relazione Istruttoria.</p>	
<p><i>Sub-criteri di valutazione</i></p>	
<p>2.a Integrazione territoriale, opere civili e gestione degli ambiti naturali</p> <p>Valutazione delle metodologie proposte per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l’inserimento territoriale delle stazioni e delle opere accessorie; • la realizzazione delle opere civili in contesti morfologici sensibili; • la gestione del cantiere in aree naturali tutelate (mitigazioni, protezione del suolo, gestione terre e rocce). <p>Si valutano le soluzioni effettivamente praticabili e già sperimentate dal concorrente. È elemento premiante la dimostrazione della compatibilità delle metodologie operative con i vincoli e le cautele ambientali evidenziate nella Relazione Istruttoria (contenimento interferenze, limitazione movimento terra, protezione superfici vegetate, gestione acque di ruscellamento).</p>	<p>6</p>
<p>2.b Soluzioni per ridurre costi e tempi di manutenzione, teleassistenza e integrazione gestionale</p> <p>Valutazione delle soluzioni adottate dalla tecnologia del concorrente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ridurre la frequenza e la durata degli interventi manutentivi; • predisporre sistemi di diagnostica remota, teleassistenza e monitoraggio continuo; • integrare l’impianto con gestionali esterni del gestore. <p>Sono premiate le soluzioni con manutenzione programmata documentata e reale ridondanza dei sistemi.</p>	<p>6</p>
<p>2.c Efficienza impiantistica ed energetica del sistema funiviario</p> <p>Valutazione delle soluzioni tecniche proposte per migliorare l’efficienza energetica e la continuità di servizio dell’impianto, con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • configurazione del motore elettrico e dei sistemi di riserva (settori, multi-inverter, gruppi ridondanti); • rendimento dei gruppi di trazione, sistemi frenanti e apparecchiature elettriche; • riduzione dei consumi in marcia, avvio, fermata e condizioni di emergenza. <p>La valutazione è basata su tecnologie realmente implementate dal concorrente su impianti analoghi. Sono premiate configurazioni energetiche che, oltre a incrementare l’efficienza, risultino coerenti con gli obiettivi di minimizzazione degli impatti e contenimento delle emissioni indirette richiamati nella Relazione Istruttoria al decreto di esclusione dalla VIA.</p>	<p>8</p>
<p>2.d Ottimizzazione della linea, riduzione dei sostegni e gestione del sorvolo del lago artificiale</p> <p>Valutazione della metodologia con cui il concorrente verifica la possibilità, entro i limiti del PFTE e della propria tecnologia, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ridurre il numero dei sostegni mantenendo i franchi sugli attraversamenti; • gestire tecnicamente il sorvolo del lago presso la stazione intermedia; • garantire sicurezza e stabilità anche su grandi luci e variazioni altimetriche. <p>Sono considerate esclusivamente soluzioni coerenti con configurazioni già realizzate dal concorrente. Costituisce elemento premiante la dimostrazione che le metodologie di ottimizzazione della linea sono compatibili con le condizioni territoriali, morfologiche e paesaggistiche evidenziate nella Relazione Istruttoria, incluse le specificità dell’area del lago artificiale.</p>	<p>6</p>

	<p>2.e Caratteristiche operative e funzionali delle cabine</p> <p>Valutazione della qualità tecnica delle cabine realmente producibili dal concorrente, con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none">• sicurezza, accessibilità e comfort in regime estivo e invernale;• soluzioni per ventilazione, climatizzazione e isolamento;• dispositivi per il trasporto biciclette e merci; <p>possibilità di imbarco in curva nelle stazioni terminali, ove compatibile con la tecnologia del costruttore. È elemento di coerenza l'attenzione alla riduzione dei rumori, al contenimento dei consumi e alla piena compatibilità con i livelli prestazionali attesi nel contesto territoriale individuato nel PFTE e ripreso nella Relazione Istruttoria</p>	8	
	<p>2.f Magazzino veicoli di valle e pedana di manutenzione</p> <p>Valutazione delle soluzioni proposte per:</p> <ul style="list-style-type: none">• la gestione operativa del magazzino veicoli;• la movimentazione in sicurezza delle cabine;• la pedana di manutenzione e i relativi dispositivi;• l'integrazione degli spazi di lavoro con la diagnostica e le attività manutentive del gestore.	6	
	<p>2.g Coperture “alte” delle stazioni (con particolare riferimento alla stazione intermedia)</p> <p>Valutazione delle soluzioni costruttive e dei materiali proposti per le coperture delle stazioni, con particolare attenzione a:</p> <ul style="list-style-type: none">• accessibilità per manutenzione;• durabilità;• integrazione strutturale e minimizzazione dei carichi;• riduzione dell'impatto ambientale e paesaggistico. <p>Sono valutate positivamente le coperture che consentono una minimizzazione degli impatti visivi e una facile manutenzione, in linea con le considerazioni paesaggistiche e di inserimento territoriale espresse dagli enti sovracomunali.</p>	5	
	<p>Precisazione sui contenuti e limiti dell'elaborato tecnico a documentazione del Criterio 2</p> <p>Il concorrente presenta un elaborato tecnico unico, massimo 20 pagine in formato A4, Arial 12 (copertina, indice e allegati esclusi), che illustri le metodologie operative proposte per ciascun sub-criterio.</p> <p>Gli allegati tecnici (schemi funzionali, diagrammi, dettagli tecnici) sono ammessi nel limite di 5 tavole A3.</p> <hr/> <p>Nota metodologica finale</p> <p>La valutazione premia:</p> <ul style="list-style-type: none">• la coerenza delle metodologie con la tecnologia proprietaria del concorrente;• la fattibilità esecutiva delle soluzioni;• la dimostrazione di utilizzo su impianti analoghi già realizzati;• la semplificazione manutentiva e l'efficienza del ciclo di vita;• la piena rispondenza ai vincoli del PFTE e del decreto di esclusione dalla VIA e relazione istruttoria e ad ogni altra autorizzazione.• la capacità dell'offerta di integrarsi con le misure di cautela, mitigazione e sostenibilità evidenziate nel procedimento di verifica ambientale.		
3	<p>PIANO OPERATIVO E GESTIONE DEI RISCHI ESSENZIALI</p> <p>Il criterio valuta l'affidabilità dell'esecuzione dell'intervento da parte del concorrente, con particolare riferimento alla chiarezza del piano operativo, alla gestione dei rischi tecnici e ambientali essenziali e alla coerenza con i vincoli del PFTE e della Relazione Istruttoria al Decreto di esclusione dalla VIA e a tutte le autorizzazioni acquisite.</p> <p>L'offerta è valutata sulla base di due elementi, entrambi obbligatori e verificabili:</p> <p>A) Piano operativo minimo</p>	5	5

	<p>Il concorrente deve presentare un cronoprogramma sintetico, chiaro e realistico, che evidenzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sequenza delle fasi principali (opere civili, fondazioni sostegni, montaggio linea, tensionamento fune, pre-esercizio, collaudo); • dipendenze critiche; • tempi compatibili con quanto previsto dal PFTE; • coerenza con i vincoli operativi e ambientali indicati nella Relazione Istruttoria (limitazione superfici di cantiere, finestre sensibili, gestione suolo/acque). <p>Documento richiesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cronoprogramma Gantt sintetico (1 pagina). <p>B) Gestione dei rischi critici</p> <p>Il concorrente deve presentare una matrice essenziale dei rischi, riferita esclusivamente ai rischi realmente rilevanti per la realizzazione della cabinovia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rischi geotecnici e fondazioni; • rischi operativi in aree naturali sensibili; • rischi di interferenza con prescrizioni della procedura di esclusione della VIA e alle ulteriori procedure autorizzative; • rischi su approvvigionamento e integrazione componenti. <p>La matrice deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rischio – probabilità – impatto – misura di mitigazione concreta. <p>Documento richiesto:</p> <p>Matrice dei rischi essenziali (max 2 pagine).</p>	
	<p>Precisazione sui contenuti e limiti dell'elaborato tecnico a documentazione del Criterio 3</p> <p>L'elaborato deve essere sintetico, massimo 6 pagine in formato A4, Arial 12 (allegati esclusi).</p>	
	TOTALE	80

A presidio della qualità della prestazione, è prevista una soglia di sbarramento, che sarà applicata con riferimento al punteggio tecnico complessivo. La soglia pari alla somma dei punteggi è fissata in 30 punti, non raggiungendo la soglia il concorrente è escluso dalla gara.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 18.4.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente da parte di ciascun commissario, sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica, costituito da un valore variabile da zero ad uno secondo la seguente tabella di giudizi (con possibilità attribuzione di valori intermedi in caso di giudizi intermedi):

Giudizio sintetico	Coefficiente
Eccellente	1,00
Ottimo	0,90
Buono	0,80
Discreto	0,70
Sufficiente	0,60
Appena sufficiente	0,50
Scarso	0,40
Insufficiente	0,30
Inadeguato	0,20

Assolutamente inadeguato	0,10
Assente / Non trattato	0,00

Per ciascun singolo criterio ovvero sub-criterio degli elementi qualitativi è effettuata la media aritmetica dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario, individuando il relativo **coefficiente unico**, definito con due cifre decimali per arrotondamento (per eccesso se il terzo decimale è maggiore o uguale a 5).

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti unici, procederà al calcolo del punteggio per ogni singolo criterio o sub-criterio di valutazione, costituito dal prodotto del relativo coefficiente unico per il peso/sub-peso previsto e definito con due cifre decimali per arrotondamento (per eccesso se il terzo decimale è maggiore o uguale a 5).

Non è richiesto per ogni singolo elemento il raggiungimento di un punteggio minimo.

Gli aspetti delle proposte che non hanno attinenza con i criteri di valutazione non concorrono all'attribuzione di vantaggi in termini di preferenza, a prescindere dal loro valore intrinseco; alla stessa stregua non possono formare oggetto di preferenza aspetti delle proposte del tutto identici a quanto previsto dagli atti a base di gara senza alcun miglioramento.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **formula "bilineare"**

Per calcolare il punteggio economico PE di ciascuna offerta si può utilizzare la formula seguente:

$$PE_i = PEmax \times C_i$$

dove:

- i = indice numerico di riferimento dell'offerta i -esima
- C_i = coefficiente dell'offerta del concorrente i -esimo ($0 < C_i \leq 1$)
- PE_i = punteggio economico assegnato all'offerta del concorrente i -esimo
- $PEmax$ = punteggio economico massimo assegnabile

Per calcolare il coefficiente C_i si applica la seguente formula:

- Per $A_i \leq A_{soglia}$

$$C_i = X \times \frac{A_i}{A_{soglia}}$$

- Per $A_i > A_{soglia}$

$$C_i = X + (1,00 - X) \times \left[\frac{A_i - A_{soglia}}{A_{max} - A_{soglia}} \right]$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo

A_{soglia} = media percentuale dei valori del ribasso percentuale offerto dai concorrenti

$X = 0,80$

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo-compensatore.

Il punteggio per il concorrente *i*-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove:

P_i = punteggio del concorrente *i*-esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i*-esimo

P_x = punteggio criterio X

$X = 1, 2, 3, \dots, n$

Nel caso in cui nessuna offerta tecnica, a seguito della valutazione della Commissione giudicatrice effettuata secondo quanto sopra indicato, raggiunga il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica, pari a 80 punti, verrà effettuata la RIPARAMETRAZIONE FINALE dei punteggi tecnici ottenuti dai concorrenti, attribuendo 80 punti all'offerta risultata migliore a seguito delle valutazioni della commissione e riproporzionando ad essa i valori ottenuti dalle altre offerte.

In caso di ammissione di una sola offerta, la Commissione giudicatrice non procederà alla riparametrazione.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale della Stazione appaltante nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si può avvalere dell'ausilio della Commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Tutte le operazioni sono espletate mediante la Piattaforma SINTEL; pertanto, ogni fase della gara è tracciata dal sistema. Non sono previste sedute pubbliche.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte verrà comunicata tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

Al fine di garantire speditezza nel procedimento selettivo della ditta aggiudicataria, la Stazione Appaltante potrà ricorrere all'**Inversione procedimentale** di cui all'art. 107 comma 3 del D.lgs. 36/2023. Ciò risulta funzionale a perseguire evidenti esigenze di speditezza del procedimento selettivo e quindi un interesse meritevole di tutela sotto il profilo del buon andamento dell'azione amministrativa.

Con l'inversione procedimentale si procederà prima all'apertura e verifica dell'offerta tecnica e dell'offerta economica di tutti i concorrenti, alla verifica dell'anomalia ed infine, alla verifica della documentazione amministrativa del primo in graduatoria.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

[Se non si ricorre all'inversione procedimentale]

Il RUP della Stazione appaltante accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

1. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
2. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
3. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

[In alternativa, in caso di inversione procedimentale]

La documentazione amministrativa sarà esaminata solo successivamente all'apertura delle offerte tecniche ed economiche e alla formulazione della graduatoria, ed esclusivamente per l'operatore economico primo classificato.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procede all'apertura, all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP, che procederà, ai sensi dell'art 90 comma 1 lett. d) del Codice, con le modalità di cui al punto 2.3 "Comunicazioni" mediante la funzionalità "Comunicazioni procedura". Non si procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.4.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, il RUP della Stazione appaltante procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che

verrà collocato primo in graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE.

In caso di offerte ammesse pari o superiori a 3 (tre), sono considerate anormalmente basse le offerte che ottengano un punteggio complessivo superiore ai 4/5 dei punti massimi assegnabili sia per l'offerta tecnica sia per l'offerta economica.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP eventualmente avvalendosi della Commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

La Stazione appaltante richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Amministrazione aggiudicatrice può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Successivamente, la proposta di aggiudicazione, corredata dalla documentazione di gara, viene trasmessa all'Amministrazione aggiudicatrice per i conseguenti adempimenti relativi all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, ed è immediatamente efficace.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dall'Amministrazione aggiudicatrice e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;

- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 in merito alla stabilità occupazionale e alle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Successivamente, la proposta di aggiudicazione, corredata dalla documentazione di gara, viene trasmessa all'Amministrazione aggiudicatrice per i conseguenti adempimenti relativi all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, ed è immediatamente efficace.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice per i contratti sopra soglia comunitaria o dall'art. 53 comma 4 del Codice nel caso di contratti sottosoglia comunitaria.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'Amministrazione aggiudicatrice, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Patente a punti - sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

L'Amministrazione aggiudicatrice, prima della stipula del contratto, verificherà il rispetto da parte dell'aggiudicatario della normativa relativa alla c.d. patente a crediti (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti prevista dall'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008).

Ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, "le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale" sono tenuti al possesso della c.d. patente a crediti.

Ai predetti soggetti è consentito operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.

Le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente sono disciplinate nel D.M. 18 settembre 2024 n. 132 nonché nella Circolare INL n.4 del 23.9.2024. Si evidenzia in particolare che:

- sino al 31 ottobre 2024 la suddetta domanda potrà essere presentata mediante invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC, all'indirizzo dichiarazionedipatente@pec.ispettorato.gov.it
- a partire dal 1° novembre 2024 non sarà invero possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale dell'Ispettorato nazionale del Lavoro.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare all'Amministrazione aggiudicatrice:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento dell'Amministrazione aggiudicatrice e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito dell'Amministrazione aggiudicatrice https://www.comune.borno.bs.it/pages/amministrazione_trasparente_v2_0/?Codice=AT.10.30.40.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma Sintel, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del codice, la stazione appaltante rende disponibile la documentazione omissando le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile dell'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

In caso di ricorso all'inversione procedimentale gli atti della procedura sono messi a disposizione con le modalità suindicate, avvertendo che la documentazione amministrativa non ha formato oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Brescia.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel, il responsabile del trattamento dei dati è il gestore della stessa piattaforma Sintel che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

Il Responsabile del Procedimento di gara
(Gianluca Guizzardi)